



COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO

(Provincia di Vicenza)

Piazza Italia, 1 – C.F. e Part. IVA 00288650245 – C.A.P. 36054
tel. 0444/648164 – 649035 Fax 0444/440111 - e-mail: lavoripubblici@comune.montebello.vi.it

UFFICIO TECNICO LL.PP.

REGOLAMENTO

ORTI URBANI

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 27.11.2014)

Articolo 1- GENERALITÀ

Il Comune di Montebello Vicentino, ai fini di favorire attività di utilità sociale, contribuire al presidio del territorio ed in particolare delle aree a verde pubblico, diffondere la cultura del verde e nello specifico delle coltivazioni orticole, e con particolare attenzione a quelle della tradizione, assegna appezzamenti di terreno individuati su una proprietà comunale, definiti “orti urbani”, da destinare a colture orticole senza scopo di lucro.

Articolo 2 – ASSEGNAZIONE

Gli orti vengono assegnati, previo pagamento anticipato del canone annuale comprensivo di spese, a persone residenti nel territorio comunale che siano in possesso del requisito di età minima di 18 anni.

Gli orti vengono assegnati, a coloro che presentano apposita domanda, suffragata dalle dichiarazioni rese dal richiedente, in base all'ordine cronologico delle richieste presentate. I criteri di assegnazione, nel caso fosse necessario, potranno essere rivisti con successivo provvedimento di Consiglio Comunale.

Non è ammessa l'assegnazione a più di un componente del medesimo nucleo familiare.

Nel caso le dichiarazioni contenute nella domanda di assegnazione dell'orto non corrispondono al vero, l'assegnatario viene escluso dall'assegnazione.

La concessione delle particelle in coltivazione è a titolo temporaneo e della durata di anni 3 (tre) a partire dall'inizio dell'annata agraria (11 novembre) della sottoscrizione della concessione.

Allo scopo di ancorare il più possibile l'assegnatario alla particella attribuita, a partire dal secondo triennio, l'Amministrazione Comunale provvederà ad assegnare una particolare valutazione per quanti volessero continuare nella coltivazione della stessa particella. Tale ipotesi potrebbe venir meno in caso di richieste di assegnazione da parte dei cittadini, superiori alle stesse particelle messe a disposizione dal Comune.

Poiché condizione indispensabile per continuare a godere dell'uso della particella è il pagamento del canone, la stessa dovrà essere corrisposta, per l'anno successivo, prima dell'inizio dell'annata agraria. Per il primo anno, in via sperimentale, è stabilito un canone a forfait deliberato dalla Giunta Comunale.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo e quindi in proprietà dell'Amministrazione, i lavori e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che il Comune sia tenuto a corrispondere alcuna indennità o compenso all'assegnatario che gli ha realizzati.

L'Amministrazione comunale può richiedere in qualsiasi momento, per motivi di pubblica utilità, la restituzione dell'area previo preavviso di due mesi. In tal caso i concessionari dovranno restituire, entro 15gg dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa.

In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

Articolo 3 – COLTIVAZIONE e MANUTENZIONE

Gli assegnatari degli appezzamenti da destinare ad orti sono tenuti ai seguenti obblighi:

- a) Coltivare ortaggi, piccoli frutti (per esempio: lamponi, fragole, mirtilli, etc) e fiori. È vietato utilizzare la superficie assegnata per scopi diversi dall'attività agricola e per l'impianto di specie arboree;
- b) Eseguire a propria cura e spese, la manutenzione, la coltivazione e pulizia della particella assegnata per il quale non è ammesso, nemmeno temporaneamente, l'incolto e/o l'abbandono, nemmeno parziale;
- c) Utilizzare tecniche di coltivazione naturali o biologiche o biodinamiche o sinergiche, che valorizzino la fertilità del suolo con la rotazione delle colture o comunque a basso impatto;

- d) Mantenere l'orto assegnato in uno stato decoroso curando, di comune accordo con gli altri assegnatari, anche la pulizia da erbacce delle parti comuni individuate nella planimetria allegata all'atto dell'assegnazione, nel rispetto delle norme civili e di buona convivenza. In caso di inadempimento per mancato accordo tra gli assegnatari o per altra causa, il Comune concedente si riserva la facoltà di eseguire gli interventi addebitandone la spesa suddividendo fra tutti gli assegnatari.
- e) Sostenere tutte le spese connesse al normale ciclo di coltivazione e per i mezzi e le attrezzature che dovranno essere custodite a cura e responsabilità dell'assegnatario;
- f) Avere cura di eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli allacci per l'irrigazione (piccole riparazioni) con materiali forniti dai beneficiari stessi. Le delimitazioni degli appezzamenti e delle particelle, da realizzare, eventualmente con tavolame, sono a carico degli assegnatari;
- g) Non alterare in alcun modo il perimetro, la delimitazione, la fisionomia e l'uso del fondo assegnato, con divieto assoluto di: recinzione della particella, accumulo di terreno e sopraelevazione, costruzione o installazione di strutture di qualsiasi tipo. Sono ammessi archetti temporanei fino ad un metro di altezza e per la custodia degli attrezzi di lavoro può essere utilizzata una cassapanca di dimensioni massima di cm. 70x70x150, fornita e mantenuta a spese e cura del beneficiario, da collocarsi nell'area comune individuata nella planimetria allegata all'atto dell'assegnazione;
- h) Coltivare l'appezzamento direttamente e con continuità in prima persona o con l'aiuto di uno o più componenti del proprio nucleo familiare. Non è possibile tenere animali di allevamento e d'affezione, con espresso divieto di allestire allevamenti di ogni tipo;
- i) Consentire la libera circolazione pedonale lungo il passaggio principale;
- j) Non accedere al nucleo di orti con auto e motocicli. Le biciclette dovranno essere sistemate negli appositi spazi;
- k) Comunicare tempestivamente un'eventuale rinuncia all'utilizzo dell'orto;
- l) Riconsegnare immediatamente la particella a fine assegnazione o dopo la rinuncia totale dell'orto;
- m) Non produrre rumori molesti;
- n) Non scaricare sul fondo assegnato materiali di alcun genere (salvo concimi naturali da interrare immediatamente), anche se non inquinanti e non accendere fuochi di qualsiasi genere e pertanto non bruciare stoppie, residui di coltivazione e rifiuti;
- o) Provvedere alla raccolta degli scarti organici dell'orto urbano e dalle aree comuni riutilizzandoli nell'area attraverso il compostaggio o la pacciamatura delle colture; l'attività di compostaggio delle sostanze organiche di scarto provenienti dalla zona degli orti è consentita attraverso l'uso degli appositi composte posizionate nelle apposite aree comuni;
- p) Non usare l'acqua per scopi diversi dall'irrigazione del terreno, tenendo presente che nei mesi da aprile a ottobre l'uso dell'acqua potrà essere limitato alle ore serali ed al primo mattino con divieto di conservare acqua in fusti o barili aperti, onde evitare la diffusione di zanzare e altri insetti; è fatta eccezione per i periodi in cui viene limitato l'uso dell'acqua di poterla raccogliere nelle ore serali in piccoli contenitori purché chiusi ermeticamente;
- q) Non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal comune;
- r) Accedere agli orti dall'alba a un'ora dopo il tramonto;
- s) Non effettuare interventi sulle alberature esistenti, la cui manutenzione è a carico dell'Amministrazione;
- t) Provvedere alle piccole manutenzioni degli spazi comuni e dell'area esterna alle recinzioni del nucleo di orti, definita in apposita planimetria con le modalità indicate dal comune;
- u) Non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- v) Non installare nelle parti comuni elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni, gazebo, barbecue e qualsiasi altro impianto;

w) Consegnare al Comune l'eventuale parte eccedente dei prodotti delle coltivazioni per l'aiuto ai casi di indigenza e povertà;

Articolo 5 – ACCESSIBILITÀ

Gli orti devono essere accessibili ai cittadini che intendessero visitarli, previo accordo con l'Amministrazione.

In particolare gli assegnatari devono farsi carico di illustrare le coltivazioni in atto e le tecniche colturali, collaborando con i Settori comunali e le scolaresche che intendessero visitare gli orti a scopo didattico.

Articolo 6 – CANONE

Entro trenta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione, pena la decadenza, ciascun assegnatario deve provvedere a firmare copia del presente Regolamento e a versare la quota spettante quale canone a forfait annuo anticipato, comprensivo di spese, così come fissata dall'Amministrazione Comunale.

Il canone per gli anni successivi dovrà essere versato entro l'11 novembre di ogni anno.

Articolo 7 – FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Amministrazione comunale non risponderà per furti che si possono verificare negli orti assegnati, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti o interruzioni di servizi che si possono verificare. Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Amministrazione sarà pertanto sollevata da ogni responsabilità civile e penale.

Il Concessionario è costituito custode dell'orto assegnatogli e si assume ogni responsabilità attinente allo stesso.

Il Concessionario è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per i danni causati o occasionati dall'uso dell'orto attribuitogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dell'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente Regolamento.

Il concessionario è responsabile sia verso il Comune che verso terzi di ogni abuso o trascuratezza nell'uso dell'orto attribuitogli in concessione.

Il concessionario solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per fatti o danni diretti o indiretti che potessero derivare a persone o a cose dall'uso dell'orto assegnatogli o dalla mancata o non corretta manutenzione dello stesso o comunque dall'inosservanza degli obblighi/prescrizioni/condizioni previste dal presente Regolamento.

Articolo 8 – REVOCA E RECESSO

Il Comune ha facoltà di revocare la concessione dell'orto in qualsiasi momento senza preavviso nel caso in cui si verificano all'interno dei fondi concessi fatti o situazioni penalmente rilevanti.

In caso di inadempimento delle clausole/obblighi/condizioni previsti dal presente Regolamento il Comune invierà al Concessionario, mediante posta raccomandata o PEC, un avviso ad ottemperare nel termine di 10 giorni. In caso di mancato riscontro il Comune invierà al Concessionario un secondo avviso nelle medesime modalità e trascorsi inutilmente ulteriori 10 giorni il Comune potrà avviare il procedimento di revoca della concessione dell'orto.

Al di fuori dei casi previsti dal 1° comma del presente articolo le parti hanno facoltà di recedere dalla concessione dell'orto dandone comunicazione scritta alla controparte con preavviso di almeno un mese.

In entrambi i casi non si procederà ad alcuna restituzione della quota parte del canone annuale versato.

Articolo 9 – DIVIETO CESSIONE DEL BENE E DELLA CONCESSIONE

È vietato al Concessionario locare/cedere/trasferire a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte il bene di cui all'art. 1, nonché a terzi la presente concessione, per tutta la durata della stessa.

Il Concessionario non può avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione dell'orto.

Articolo 10 – DECADENZA

Il cambio degli assegnatari che hanno rinunciato alla concessione dell'orto dovrà avvenire nel mese di Novembre.

L'Assegnatario deve coltivare l'orto direttamente; fatti salvi i casi temporanei di forza maggiore (malattie, ferie, etc.) Qualora, per problemi di natura temporanea, l'assegnatario non possa effettuare la lavorazione è possibile che la stessa venga eseguita, per un periodo limitato (max sei mesi), da una persona non facente parte del nucleo familiare, il cui nominativo deve essere comunicato tempestivamente al settore competente del Comune indicandone il periodo, pena la decadenza della concessione.

Gli orti non devono essere coltivati a fini di lucro, pena la decadenza dell'assegnazione.

Costituiscono cause di decadenza le reiterate violazioni alle prescrizioni di cui al presente Regolamento.

È vietato al concessionario di mutare l'uso e la destinazione del fondo assegnatogli.

Articolo 11 – CONTROLLI

Le funzioni di controllo sul regolare e buon andamento della gestione degli orti sono svolte dagli uffici competenti del Settore Tecnico.